



- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 c.p.c. in favore del Tribunale di Bergamo, per tutte le motivazioni di cui al presente atto, e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, annullabile, inefficace e/o illegittimo ed in ogni caso privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.I., n. 1175/2019 R.G. e n. 848/2019 Rep., emesso dal Tribunale di Sondrio, Signor Giudice dottoressa Antonella Amatulli in data 26 settembre 2019, conseguentemente provvedendo sulle spese di lite.

#### IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- accertare e dichiarare l'inesistenza dei requisiti ex artt. 633 e ss. c.p.c. per tutti i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo ed in ogni caso privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.I., n. 1175/2019 R.G. e n. 848/2019 Rep.;

- rigettare integralmente tutte le domande svolte da controparte in via monitoria e nel presente giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le considerazioni esposte in narrativa e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo ed in ogni caso privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.I., n. 1175/2019 R.G. e n. 848/2019 Rep.;

- accertare e dichiarare che alcuna somma a nessun titolo è dovuta dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta;

- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.

#### IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO

- in denegato caso di mancato accoglimento delle domande svolte in via preliminare/pregiudiziale e principale, condannare l'attrice opponente al pagamento della minor somma portata dal rapporto di conto corrente n. 444 e dal rapporto di apertura di credito ipotecaria, come verrà accertata in corso di causa anche all'esito della fase istruttoria, deducendo dunque le somme che verranno accertate come non dovute dall'attrice opponente alla convenuta opposta relativamente al rapporto di conto corrente n. 444 ed al rapporto di apertura di credito ipotecaria per tutte le eccezioni e contestazioni svolte in narrativa, in ogni caso revocando e/o dichiarando nullo, annullabile e/o illegittimo, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.I., n. 1175/2019 R.G. e n. 848/2019 Rep., emesso dal Tribunale di Sondrio, Signor Giudice dottoressa Antonella Amatulli in data 26 settembre 2019.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

#### IN VIA SUBORDINATA

- Si chiede che l'Ill.mo Giudicante ordini ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla controparte l'esibizione in giudizio degli estratti conto a saldo zero, allo stato attuale mai prodotti, relativi all'intero rapporto contrattuale concernente il conto corrente n. 444.

- Preso atto del contenuto della perizia depositata dal CTU, si richiama integralmente il contenuto delle osservazioni depositate in data 15 febbraio 2022 anche con particolare riferimento alle deduzioni



ivi svolte in relazione alla lacunosità della documentazione agli atti. Si reiterano integralmente le considerazioni giuridiche dedotte nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 23 marzo 2022, confidando nell'accoglimento della seguente integrazione istruttoria:

A) disporre l'integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio già depositata, invitando il nominato Consulente Tecnico ad acquisire la documentazione che il medesimo ha accertato essere mancante, acquisendo la medesima "su consenso delle parti" giusto provvedimento del 22.6.2021 (in proposito è di tutta evidenza che se l'Istituto di Credito non dovesse prestare il consenso a fornire la documentazione bancaria mancante, come già esposto, l'asserito diritto di credito non potrà che ritenersi sfornito di riscontro probatorio)".

**Per parte convenuta:**

*"Ill.ma S.V. adita, Voglia, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:*

*In via principale e nel merito:*

*rigettare le richieste formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto*

*In via subordinata:*

*condannare la società [REDACTED] S.R.L. CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla [REDACTED] S.r.l. l'importo di € 508.145,26 oltre interessi contrattuali e di mora convenzionalmente previsti dal 19.10.2017 sino all'effettivo soddisfo, come da decreto ingiuntivo debitamente notificato, ovvero l'eventuale diverso importo che risulterà dalla causa, oltre interessi contrattuali e di mora da calcolarsi come statuito nel contratto a far tempo dalla risoluzione e fino al saldo effettivo;*

*Ad ogni modo:*

*con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge."*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato il 23/11/2019, [REDACTED] S.R.L. (di seguito "[REDACTED]" proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 602/2019 D.I., n. 1175/2019 R.G. e n. 848/2019 Rep. emesso dal Tribunale di Sondrio nella persona del Giudice dottoressa Antonella Amatulli in favore di [REDACTED] S.r.l. (di seguito "[REDACTED]" con il quale veniva ingiunto alla medesima di pagare immediatamente la complessiva somma di € 508.145,23 oltre interessi, spese ed accessori di legge, a titolo di saldo debitore residuo dei rapporti intrattenuti con detta azienda di credito – segnatamente: conto corrente di corrispondenza nr. 444 e dal conto corrente con garanzia ipotecaria nr. 80444 entrambi accessi rispettivamente in data 18/06/2010 e 07/07/2010 presso la dipendenza di [REDACTED] S.p.A.; rapporti tutti estinti per recesso dell'istituto di credito comunicato il 31/08/2017 a fronte del mancato pagamento dei ratei di rimborso del credito.



Nello specifico parte attrice contestava la presenza di contratti validi sottoscritti dalla società correntista e la mancata e specifica approvazione delle clausole vessatorie; la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi quanto meno successivi all'1.1.2014 per violazione dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge 147/2013 nonché la variazione *in pejus* delle condizioni del contratto.

Ritualmente costituitasi, la [REDACTED] s.r.l. replicava alle avverse doglianze formulando le conclusioni in epigrafe.

Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed espletata c.t.u. contabile a ricostruzione dei rapporti dare-avere, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..

\*\*\*

In rito, va preliminarmente rigettata l'eccezione sulla invalidità della procura alle liti conferita al difensore di fiducia della convenuta opposta ed allegata al ricorso monitorio.

Invero, risulta *per tabulas* che [REDACTED] S.r.l. rilasciava procura a [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. la quale a sua volta rilasciava procura a [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., il cui direttore generale, [REDACTED] [REDACTED] come da poteri a lui conferiti con il verbale del consiglio di amministrazione della [REDACTED] S.r.l. del 11/05/2017, conferiva procura alle liti per il procedimento monitorio e per l'odierno giudizio di opposizione (cfr. doc. 1 e 1.2 fascicolo monitorio e doc. 1, 2, 3 e 4 convenuta)

Da qui il potere di [REDACTED] [REDACTED] quale il direttore generale di [REDACTED] S.r.l. avente altresì la rappresentanza processuale nei giudizi della stesse, a conferire la procura alle liti onde agire in giudizio a difesa degli interessi della società mandante [REDACTED] S.r.l.

Occorre poi esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, che deve essere respinta in quanto infondata.

L'attrice opponente nei propri scritti difensivi ha eccepito in via preliminare e pregiudiziale l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Bergamo quale foro del debitore, in ragione del principio giurisprudenziale statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17989/2016 secondo cui solo i contenziosi aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie effettivamente liquide possano essere radicate innanzi al Giudice individuato ai sensi dell'art. 1182, terzo comma c.c. e dunque, innanzi al Giudice del luogo ove il creditore ha il domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione.

La tesi attorea si fonda, dunque, sull'asserita indeterminatezza e illiquidità dell'obbligazione stante la nullità del contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente atto Notaio Dottor [REDACTED] [REDACTED] Rep. m. 38.819 e Racc. n. 12.670 non collegato al conto corrente con garanzia ipotecaria n. 8044 e l'inefficacia delle clausole vessatorie contenute nei contratti bancari oggetto di causa.

Ciò posto si osserva che [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. ha promosso il decreto ingiuntivo opposto in virtù



del contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente atto Notaio Dottor [REDACTED] Rep. m. 38.819 e Racc. n. 12.670 e del contratto di conto corrente n. 444 (cfr. doc nn. 2 e 3 fascicolo monitorio).

Ebbene, il collegamento del predetto contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente con il conto corrente con garanzia ipotecaria n. 8044, come già analiticamente evidenziato dal Giudice nell'ordinanza del 04/11/2020, risulta dagli estratti conto analitici del conto corrente n. 80444, integralmente prodotti (cfr. doc. 7 e 8 convenuta) agli atti nei quali si rinvencono concordanti riferimenti ad entrambi i contratti monitoriamente azionati.

Ancora, la verifica operata dal consulente tecnico d'ufficio in corso di causa ha poi ulteriormente avvalorato la correlazione tra il contratto di garanzia ipotecaria e il conto corrente nr. 80444 evincibile, come opportunamente spiegato dal tecnico, dalle informazioni contenute nel primo estratto conto del c/c nr. 80444 in quanto: *"a) in data 30-09-2010 è stata calcolata e annotata la commissione sul fido accordato di Euro 400.000,00; b) il tasso a debito, riportato nel primo riassunto scalare per il periodo 07-09-2010 al 30-09-2010, è stato pari al 3,347%; Tali condizioni rispecchiano alla lettera le condizioni economiche fissate in data 05 - 08 - 2010 dinanzi al Notaio [REDACTED] in Bergamo in sede di stipula del contratto di apertura di credito ipotecaria in c/c."* (cfr. pag. 6 elaborato peritale).

Ritenuta, pertanto, la validità ed efficacia del contratto di apertura in conto corrente con garanzia ipotecaria occorre altresì dare atto che in tale contratto è previsto un foro esclusivo.

Invero, all'art. 11 del contratto *de quo* è espressamente previsto che: *"le parti ai sensi dell'art. 28 del cod. proc. civ convengono che per le controversie giudiziarie occasionate dalla presente operazione di finanziamento sarà competente esclusivamente il Foro di Sondrio"* clausola che nel caso di specie appare conforme all'art. 29 c.p.c. considerato che la designazione del foro di Sondrio come competente in via esclusiva risulta da un'espressa e chiara manifestazione di volontà delle parti e non è tratta, in via interpretativa, da argomentazioni logiche o da elementi presuntivi come evincibile dall'uso dell'avverbio "esclusivamente" ed essendo detta clausola inserita in un atto pubblico notarile (cfr. Cass. SS.UU. 193/1992; da ultima, Cass. Civ. n. 15237/2016).

La circostanza che la clausola derogatoria della competenza territoriale *ex art. 28 e 29 c.p.c.* sia stata convenuta nell'interesse di una delle parti non fa peraltro venire meno il carattere della esclusività della relativa pattuizione che, una volta legittimamente posta in essere, deve produrre i suoi effetti (cfr. Cass. Civ. 4017/1983) e, in tal caso, la previsione della competenza al giudice indicato nella pattuizione, vincola la parte non favorita (cfr. Cass. Civ. 9314/2008; Cass. Civ. 15103/2016; Cass. Civ. n. 22313/2021).

Quanto poi alla dedotta inefficacia delle clausole vessatorie dei contratti bancari n. 444 e n. 80444 cumulate con quelle non vessatorie si richiama l'orientamento di legittimità che fa salve quelle clausole che contengano un richiamo, benché sommario, al relativo contenuto (da ultima, Cass. Civ. n. 17939/2018), come nel caso di specie (pag. 14 doc. 3 fascicolo monitorio e pag. 4 doc. 1 comparsa convenuta) nonché il consolidato orientamento che considera come non predisposte le clausole inserite



in un atto pubblico notarile (cfr. Cass. Civ. 9314/2088; Cass. Civ. 15103/2016).

A ciò si aggiunge che le predette contestazioni sono infondate nel merito oltre che irrilevanti in quanto sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Sondrio anche a sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 terzo comma c.c.

In conclusione, il Tribunale di Sondrio è competente per territorio.

Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità delle domande spiegate non avendo la convenuta opposta instaurato il procedimento di mediazione avanti ad un Organismo competente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010.

Sul punto occorre dare atto che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 *bis* del D.Lgs. 28 del 2010, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta istaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 *bis* conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (da ultimo Cass. SS.UU. 19596/2020).

Ebbene, nonostante nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, l'odierna attrice opponente, contestualmente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, artatamente, depositava domanda di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Bergamo (doc. n. 1 attrice).

Se poi è pur vero che la convenuta opposta non ha prodotto il verbale di primo incontro del procedimento di mediazione svoltosi dinanzi all'Organismo di Mediazione del circondario del Tribunale di Bergamo, occorre, tuttavia, dare atto che come ammesso dalla stessa parte attrice il procedimento di mediazione, rubricato al n. 682/2019, si svolgeva nell'unico incontro del 10/01/2020 dando esito negativo stante la mancata partecipazione dell'odierna convenuta opposta.

Ebbene, in virtù dei principi della derogabilità della competenza dell'organismo di mediazione (comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs n.28/2010) e della validità dell'atto che abbia raggiunto il suo scopo ritiene il Tribunale che nel caso di specie dalla mancata contestazione circa la competenza territoriale della parte invitata (ovvero l'odierna convenuta opposta) deriva l'implicito accordo di deroga sicché, nel caso di specie, il procedimento di mediazione obbligatoria deve ritenersi correttamente espletato.

Occorre infine esaminare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità per asserita *mutatio libelli* della domanda di condanna *ex adverso* formulata da parte convenuta nella prima memoria istruttoria, che deve essere respinta in quanto infondata.

Ebbene, la domanda originaria avanzata nella compara di costituzione e risposta dalla [REDACTED] S.r.l. ([...] *In via subordinata condannare il sig. [REDACTED] a pagare a [REDACTED]*



██████████ srl l'importo di euro di € 57.223,47 di cui € 22.385,83 per il conto corrente n. 91.06140, € 21.716,09 per il conto corrente n. 9106279, ed € 13.121,55 per il contratto di finanziamento oltre interessi contrattuali e di mora dal 21/07/2017, per i contratti di conto corrente, ed dal 02/10/2017 per il contratto di finanziamento sino all'effettivo soddisfo, come da decreto ingiuntivo debitamente notificato, ovvero l'eventuale diverso importo che risulterà dalla causa, oltre interessi convenzionali da calcolarsi come statuito nel contratto a far tempo dalla risoluzione e fino al saldo effettivo.”) è all'evidenza frutto di un mero refuso, dal momento che tutte le difese contenute nell'atto introduttivo della convenuta opposta si riferiscono alla società odierna attrice, nonché ai rapporti contrattuali e all'entità del credito oggetto di causa, così come precisati nella domanda proposta dalla convenuta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. (“[...] In via subordinata: condannare la società ██████████ ██████████ S.R.L. CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ██████████ S.r.l. l'importo di € 508.145,26 oltre interessi contrattuali e di mora convenzionalmente previsti dal 19.10.2017 sino all'effettivo soddisfo, come da decreto ingiuntivo debitamente notificato, ovvero l'eventuale diverso importo che risulterà dalla causa, oltre interessi contrattuali e di mora da calcolarsi come statuito nel contratto a far tempo dalla risoluzione e fino al saldo effettivo.)

Essendo, pertanto, evidente e incontestabile il fatto che, nel caso di specie, la domanda avanzata dall'esponente nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non abbia determinato un allungamento dei tempi processuali né pregiudicato il diritto di difesa di controparte, la modifica deve ritenersi avvenuta sempre in riferimento e in connessione alla medesima vicenda sostanziale sicché la medesima risulta essere del tutto ammissibile, (cfr. Cass. SS.UU. n. 12310/2015).

Nel merito, vanno preliminarmente respinte le reiterate istanze di remissione in istruttoria, per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria esperita.

Ciò posto, si osserva che ██████████ S.r.l. ha promosso il decreto ingiuntivo opposto in virtù del contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente atto Notaio Dottor ██████████ ██████████ Rep. m. 38.819 e Racc. n. 12.670 e del contratto di conto corrente n. 444 (cfr. doc nn. 2 e 3 fascicolo monitorio).

Contrariamente a quanto asserito da parte attrice, il collegamento del predetto contratto di apertura di credito ipotecario in conto corrente con il conto corrente con garanzia ipotecaria n. 8044, come già analiticamente evidenziato dal Giudice nell'ordinanza del 04/11/2020, risulta dagli estratti conto analitici del conto corrente n. 80444, integralmente prodotti (cfr. doc. 7 e 8 convenuta) agli atti nei quali si rinvencono concordanti riferimenti ad entrambi i contratti monitoriamente azionati.

Ancora, la verifica operata dal consulente tecnico d'ufficio in corso di causa ha poi ulteriormente avvalorato la correlazione tra il contratto di garanzia ipotecaria e il conto corrente nr. 80444 evincibile, come opportunamente spiegato dal tecnico, dalle informazioni contenute nel primo estratto conto del c/c nr. 80444 in quanto: “a) in data 30-09-2010 è stata calcolata e annotata la commissione sul fido



accordato di Euro 400.000,00; b) il tasso a debito, riportato nel primo riassunto scalare per il periodo 07-09-2010 al 30-09-2010, è stato pari al 3,347%; Tali condizioni rispecchiano alla lettera le condizioni economiche fissate in data 05 - 08 - 2010 dinanzi al Notaio ██████ in Bergamo in sede di stipula del contratto di apertura di credito ipotecaria in c/c.” (cfr. pag. 6 elaborato peritale).

Il c.t.u. nominato nel proprio elaborato ha, dunque, analizzato i rapporti in essere tra le parti accertando come i contratti oggetto di causa danno atto della specifica pattuizione degli interessi debitori nella misura ultralegale, i giorni di valuta, le spese connesse all'apertura del conto e degli affidamenti e gli altri oneri per il correntista, quali imposte, tasse e accessori di legge.

Il c.t.u. ha altresì verificato confermando l'integrale rispetto da parte dell'istituto di credito nell'applicazione in concreto delle condizioni pattuite.

Quanto poi alla dedotta inefficacia delle clausole vessatorie dei contratti bancari n. 444 e n. 80444 cumulate con quelle non vessatorie si ribadisce l'orientamento di legittimità già richiamato che fa salve quelle clausole che contengano un richiamo, benché sommario, al relativo contenuto (da ultima, Cass. Civ. n. 17939/2018), come nel caso di specie nonché il consolidato orientamento che considera come non predisposte le clausole inserite in un atto pubblico notarile (cfr. Cass. Civ. 9314/2088; Cass. Civ. 15103/2016).

Con riferimento al tema dell'indebito anatocismo, è noto che per i rapporti sorti successivamente all'anno 2000, l'art. 25 comma 2 d.lgs. 342/1999 (non censurato dalla pronuncia di incostituzionalità che ha riguardato il comma successivo) ha consentito al CICR di stabilire autonomamente, in deroga al divieto ex art. 1283 c.c., “modalità di produzione degli interessi degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.

La successiva delibera CICR del 09/02/2000 ha perciò consentito agli istituti di credito di applicare la capitalizzazione con frequenza inferiore ai sei mesi, purché con pari periodicità tra gli interessi debitori e creditori e previa debita comunicazione alla clientela per i rapporti già in corso.

Il caso di specie attiene al rapporto nr. 444 e nr. 80444 entrambi accessi rispettivamente in data 18/06/2010 e 07/07/2010, per i quali dunque è consentita la capitalizzazione degli interessi trimestrale e reciproca.

Esula, per contro, dall'oggetto del contendere l'indagine sulla corretta comunicazione della delibera CICR del 09/02/2000, trattandosi di rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima.

Relativamente all'indebito anatocismo successivo al 01/01/2014 occorre dare atto che l'art. 120 comma 2 t.u.b., che demandava al CICR la regolamentazione della capitalizzazione degli interessi, nel rispetto della pari periodicità tra quelli debitori e creditori, è stato modificato dalla L. 147/2013 come segue “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte



*capitale*".

Il disposto di tale norma assicura pertanto l'eliminazione dell'anatocismo degli interessi "capitalizzati", o a dir meglio, contabilizzati.

Peraltro, posto che la delibera CICR è intervenuta solo in data 03/08/2016, con efficacia dal 01/10/2016, si è discusso se fino a tal ultima data l'anatocismo debba ritenersi ancora consentito nel rispetto della delibera CICR del 09/02/2000, oppure sia venuto meno.

Al riguardo, conformemente all'orientamento costante espresso dalla Corte di Appello di Milano, l'art. 120 t.u.b. rappresenta una norma di legge primaria, senz'altro sovraordinata alla delibera CICR del 09/02/2000, prevalendo pertanto sul precedente assetto normativo e precludendo al CICR la possibilità, prima prevista dal vecchio art. 120, di regolamentare la capitalizzazione periodica in contrasto con l'art. 1283 c.c.

Tanto premesso, a decorrere dal 01/01/2014 non si reputano applicabili ulteriori interessi sugli interessi nei trimestri successivi alla loro maturazione.

Ebbene, con riferimento al conto corrente ipotecario nr. 80444, il c.t.u., in conformità al quesito posto, ha correttamente disapplicato l'anatocismo a decorrere dal 01/01/2014 sino alla cessazione del rapporto, con espunzione della somma complessiva di € 15.718,09 e conseguente ricalcolo del saldo a debito all'epoca della chiusura del conto pari a € 496.083,66 (cfr. pag. 9 elaborato peritale).

Per quanto riguarda poi ricalcolo del rapporto nr. 80444 utilizzando il fido *pro tempore* il giudice condivide e fa proprie le argomentazioni formulate del tecnico in risposta alle osservazioni dal c.t.p. di parte convenuta rilevando come in merito al fido accordato l'unica pattuizione scritta e regolarmente disciplinata è quella stabilita innanzi al Notaio ██████ in Bergamo sicché nessun'altra pattuizione è stata presentata in atti né l'istituto di credito poteva, senza alcuna comunicazione ufficiale, variare l'importo dell'affidamento regolarmente sottoscritto.

Con riferimento, invece, al conto corrente nr. 444 occorre dare atto che la produzione in giudizio degli estratti conto solo in misura parziale, avendo la convenuta opposta allegato ai propri atti solo gli estratti a partire dal 30/08/2015 (cfr. doc. 3.1 fascicolo monitorio), a fronte di un conto acceso in data 18/06/2010 e, comunque, la contestazione del saldo ad opera degli oppositori, ha comportato una carenza probatoria in capo alla banca, la quale non ha fornito prova di come si sarebbe formato il primo saldo debitorio documentato.

Parte opposta, infatti, quale attrice sostanziale, risulta gravata dall'onere probatorio riferito al diritto di credito azionato; a fronte, pertanto, della contestazione sollevata dagli oppositori in ordine al saldo finale, ne discende che la banca avrebbe dovuto produrre tutta la sequenza degli estratti conto, consentendo in tal modo di ricostruire attraverso le operazioni poste in essere nell'arco di tempo di operatività del conto corrente la correttezza del saldo finale, espressione del diritto di credito azionato in giudizio.

In difetto di parte degli estratti conto e, in particolare, di quelli riguardanti la fase iniziale del rapporto,



viene meno la possibilità di ricostruire attraverso quali addebiti si sia formato il saldo passivo annotato quale posta iniziale dell'estratto conto più risalente prodotto in giudizio.

Non disponendo della prova di tale annotazione, ne consegue che, in forza dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, il credito della banca debba essere rideterminato nei limiti in cui risulti documentato e, quindi, si debba procedere ad azzerare il saldo passivo esposto quale annotazione iniziale dell'estratto conto più risalente in atti, proprio perché di tale importo a debito non risulta prova della sua formazione.

Effettuata, pertanto, tale operazione contabile (cd. "saldo zero"), dal saldo a debito della correntista così come rilevato dall'istituto di credito pari a € euro 2.719,23 si deve procedere all'espunzione della somma di € 924,16 (cfr. doc. 3.1 fascicolo monitorio) e all'espunzione delle competenze nulle per anatocismo a decorrere dal 01/01/2014 sino alla cessazione del rapporto, quantificate in € 69,90 (cfr. pag. 10 elaborato peritale) con conseguente ricalcolo del saldo a debito all'epoca della chiusura del conto pari a € 1.725,17.

Tanto premesso, nel caso di specie le poste non dovute in seguito al ricalcolo come sopra meglio dettagliato ammontano a complessivi € 16.712,15.

Pertanto, il saldo debitore residuo a carico dell'opponente in favore dell'opposta ammonta alla minor somma di € 497.808,83 (= € 514.520,98 - € 16.712,15), con riferimento alla data della proposizione della domanda.

Ne deriva, in accoglimento della domanda subordinata dell'opposta, la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 497.808,83, interessi come per legge, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza *ex art. 91 c.p.c.* e vanno quindi poste integralmente a carico della parte opponente, che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi professionali *ex DM 55/2014* (secondo i valori medi per fascia di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali *ex art. 2 DM citato*, oltre I.V.A. e C.P.A.

Sono infine da porsi definitivamente a carico di parte opponente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 19/04/2022.

#### P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

- accoglie in parte l'opposizione proposta da [REDACTED] S.r.l. nei confronti di [REDACTED] S.r.l. e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 602/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio;
- accerta che il saldo finale dei rapporti bancari, specificati in motivazione, reca un importo a debito di [REDACTED] S.r.l. pari alla somma di € 497.808,83 e, per l'effetto, condanna [REDACTED] S.r.l. al pagamento in favore di [REDACTED]



S.r.l. della somma di € 497.808,83, oltre a interessi come per legge;

- condanna [REDACTED] S.r.l. a rifondere l'opposto delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 22.457,00 per compensi professionali *ex* DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali *ex* art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
- pone in via definitiva a carico di [REDACTED] S.r.l. il pagamento delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto del 19/04/2022.

Sondrio, 01/06/2023.

Il Giudice

Daniela Bosio

